

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO"

ONLUS

ART. 1

L'Associazione Cante di Montevercchio - ONLUS è la continuazione dell'Istituto Cante di Montevercchio istituito nel 1919 per opera di un comitato promotore composto da S.E. la Duchessa Olga di Montevercchio fu Principe Spada Varalli e della N.D. Luisa Palazzi Gisberti vedova Dott. Luigi Zavarise. Il comitato volle questo istituto dedicato alla memoria di Cante di Montevercchio e destinato a combattere la diffusione della tubercolosi.

L'Istituto è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 29 febbraio 1931 n. 1541 al quale, quale associazione, è stata attribuita personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Regione Marche n 210 del 10 agosto 1995 e successivamente iscritta al n. 5 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche a' sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 in data 28 marzo 2003.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Fano, via Francesco Palazzi n. 5.

ART. 3

Atteso che da tempo l'attività dell'Associazione è volta principalmente all'assistenza a favore di minori, donne in difficoltà, donne vittime di violenza, anziani, l'Associazione si propone:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore degli anziani, autosufficienti e non, dei minori, delle donne in difficoltà e delle donne vittime di violenza, anche attraverso l'accoglienza residenziale o semi-residenziale e centri diurni, continuativa e stabile presso le strutture a qualsiasi titolo nella propria disponibilità.

L'Associazione potrà inoltre:

- istituire uno o più centri operativi e di ricerca nei campi del: sociale, socio-psicologico, sanitario e medicoscientifico sia in modo autonomo che in collaborazione con altri Enti Pubblici o privati che per statuto ne condividano le finalità;

- organizzare corsi, corsi di formazione professionale, attività di formazione professionale, seminari, convegni di studio e manifestazioni similari nei settori di intervento dell'Associazione;

- gestire centri di assistenza e recupero, anche attraverso l'accoglienza residenziale, di persone con problematiche psichiatriche e di persone dedite a sostanze stupefacenti o alcoliche;

- gestire centri di cure sanitarie, volte all'assistenza di malati affetti da patologie invalidanti, terminali;

- gestire centri di recupero funzionale e riabilitativo.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere direttamente o indirettamente attività diverse da quelle sopra menzionate. Potrà partecipare però in qualità di socio ad organizzazioni pubbliche o private che operino negli stessi settori e con le medesime finalità.

ART. 4

Nel perseguire propri scopi l'Associazione non ha finalità di lucro ma esclusivamente di solidarietà sociale.

Lo svolgimento dell'attività dell'Associazione potrà essere effettuato su tutto il territorio nazionale. L'Associazione utilizzerà l'acronimo ONLUS in tutti gli atti ed attività da lei svolte.

ART. 5

L'Associazione provvede ai suoi scopi con eventuali entrate patrimoniali, con le contribuzioni delle rette e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6

Gli organi dell'Associazione Cante di Montevecchio ONLUS sono i seguenti:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

ART. 7

I soci vengono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Questi soci sono definiti "soci sostenitori". Per la nomina a socio occorre il parere favorevole di due terzi dei soci nominati a norma del presente articolo presenti in assemblea ed il versamento della somma richiesta dal consiglio di Amministrazione con apposita delibera all'inizio dell'anno, una tantum.

I soci non hanno diritti sul patrimonio e sui proventi dell'Associazione Cante di Montevecchio ONLUS.

La qualità di socio è perpetua e personale, non si può trasmettere né per atto tra vivi né per diritti ereditari.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci, maggiori di età, hanno diritto di voto in quanto previsto nelle competenze dell'Assemblea dei Soci, ed espressamente per l'approvazione e le modifiche

dello Statuto, dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

Possono essere soci dell'Associazione Cante di Montevecchio ONLUS cittadini italiani e stranieri, minori o maggiori di età, di principi e costumi democratici e di specchiata moralità e che abbiano dato concreta prova di sensibilità materiale e morale verso le iniziative che sono l'oggetto dell'Associazione.

ART. 9

La qualità di socio si perde anche per dimissioni. Sono considerati dimissionari i soci che non partecipano a più di tre riunioni consecutive senza legittimo impedimento e senza aver fatto pervenire giustificazione. La qualità di socio si perde anche per essere venuti meno i requisiti dell'art. 8. La decadenza è dichiarata dal Presidente dell'Associazione ed è ratificata dal Collegio dei revisori.

ART. 10

L'associazione ha nell'assemblea dei soci il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci sostenitori.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile oppure entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari esigenze per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

I bilanci sono riferiti al periodo di gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci sostenitori con specifico ordine del giorno.


Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante invito per lettera raccomandata indirizzata ai soci sostenitori a cura della Presidenza.

In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci sostenitori. In seconda convocazione essa è validamente costituita con qualsiasi numero dei soci.

L'assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci sostenitori.

E' ammesso, sia nell'assemblea ordinaria che nella straordinaria



ria l'intervento, per delega. I soci persone fisiche, che siano legittimamente impediti ad intervenire, possono delegare esclusivamente un altro socio.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due oltre al voto dell'intervenuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal socio più anziano per età; ovvero da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio o altro professionista o funzionario dell'associazione per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti dei soci sostenitori presenti. In caso di parità di voti l'assemblea sarà chiamata subito a votare una seconda volta.

Perdurando la parità prevarrà il voto del Presidente.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei soci sostenitori presenti, in seconda convocazione con la metà più uno. In caso di parità di voti vale la disposizione del comma precedente.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzianti o astenuti dal voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

In caso di votazione per scrutinio segreto, il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

L'assemblea:

- in sede ordinaria:

- a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i Revisori dei conti;
- b) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammissione dei nuovi soci;
- c) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio di amministrazione;
- d) delibera sulle direttive di ordine generale sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

- In sede straordinaria, delibera:

- a) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- b) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione, che è l'organo di indirizzo generale e programmatico dell'attività associativa dell'Associazione;

- a) è formato da un minimo di due ad un massimo di sette membri, oltre al Presidente, nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci ed è presieduto dal Presidente dell'associazione;
- b) ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio per l'approvazione dell'assemblea;
- c) predispone per l'approvazione dell'assemblea la proposta di ammissione di nuovi soci, la misura e gli emolumenti da corrispondere ai revisori dei Conti ed al personale dell'Associazione;
- d) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- e) fissa l'emolumento spettante al Presidente secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 13;
- f) può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, e composte da soci e non soci;
- g) rilascia pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- h) delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti, per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- i) dura in carica tre anni. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli fra le assemblee sociali, in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento permanente di suoi membri, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, per cooptazione, alle necessarie sostituzioni. Il numero dei consiglieri è fissato dall'assemblea ordinaria. Il consiglio si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 12

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con telegramma o fax o PEC da inviarsi almeno tre giorni prima. Sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro designato da questi.

Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dal Presidente

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non competono remunerazioni, salvo il rimborso di spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali e come tali documentate.

ART. 13

Il Presidente:

- presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività associativa;

- ha la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia di terzi;
- sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e degli organi amministrativi collegiali;
- può delegare ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- è eletto, dall'assemblea ordinaria, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile;
- non gli competono remunerazioni. Il consiglio di amministrazione può tuttavia fissare un emolumento, in ragione dell'attività svolta, oltre al rimborso di spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

La misura dell'emolumento non potrà comunque essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito in legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva assemblea ordinaria che deve essere convocata entro 30 giorni.

ART. 14

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea nel numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono, rieleggibili e potranno essere scelti anche tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Almeno il Presidente deve essere iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti.

Ai revisori dei conti, spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Istituto. Il collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Gli emolumenti spettanti ai revisori dei conti sono fissati dall'assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione.

La misura degli emolumenti non potrà comunque essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito in legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

ART. 15

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche fra non soci. Il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno, entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente ed il segretario; si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.

I Proviviri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra

all'interno dell'associazione ed è gratuita.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta a cura del segretario del collegio a mezzo raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza o di necessità a mezzo telegramma o PEC inviato 7 (sette) giorni prima della medesima.

Per la validità delle adunanze, come pure per le deliberazioni, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

ART. 16

Al collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente, gli altri organi dell'associazione ed i singoli soci.

Il collegio dei Probiviri;

a) interpreta le norme statutarie e le norme regolamentari eventualmente emanate;

b) risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorga fra i soci e fra questi e qualsiasi organo dell'associazione.

ART. 17

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori individuando altresì gli enti e le associazioni con oggetto sociale analogo al medesimo a cui devolvere il patrimonio residuo dopo il completamento della liquidazione.

In ogni caso è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile, al decreto legislativo 460/97, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

f.to Di Bari Giuliano

f.to Dario Colangeli Notaio.

Copia conforme al suo originale debitamente
firmato che si rilascia per gli usi di legge
Fano, D

- 8 NOV. 2016

